



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Michelangelo Buonarroti”

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (VS) Cod. fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007

E-Mail: buonarroti@tiscali.it - Web: <http://www.buonarrotiguspini.it/> - Tel. 0709783310 - 0709783042 - Fax 0709783373

Sede Associata: Via Velio Spano 7 09036 Guspini (VS) – Cod. Min. CATD00901D

Sede Associata: Via Svezia 10 09038 Serramanna (VS) – Cod. Min. CATF 00901Q buonarrotiserramanna@tiscali.it Tel 070 9139916 – Fax 070 9131170

Circ. n. 24

AI DOCENTI

AL DSGA

AL p. ATA

AL SITO

GUSPINI

SERRAMANNA

OGGETTO: Disposizioni transitorie sull'organizzazione della vigilanza sugli alunni

Si forniscono alle SS.LL., in via preventiva, per opportuna conoscenza e norma, alcune misure organizzative, volte ad impedire od a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;**
- 2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;**
- 3. durante i cambi di turno tra i professori nelle classi;**
- 4. nel corso dell' intervallo/ricreazione;**
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;**
- 6. nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione.**

1. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone che presso gli spazi esterni dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29 ultimo comma, CCNL Scuola 2006/2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula)

La Corte del Conti, sez. III, 19.2.1994, n.1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dai rapporti di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve** incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico **non si può rifiutare** di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale del CCNL.

Il collaboratore scolastico è **responsabile** per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulle classi interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico ove possibile, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, **di non intrattenere colloqui con i colleghi..... onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.**

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2 ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Vicepresidenza tramite gli interfonni disponibili nei piani.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di quindici minuti ed intercorrente tra la fine della 3 ora e l'inizio della 4 ora di lezione, **Si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione** (3 ore). I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della Scuola o per esigenze impellenti. **Non è consentito lasciare incustodito il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.**

Durante l'ora di ricreazione è fatto divieto l'ingresso in istituto di persone esterne, tranne per i docenti. I docenti che terminano le lezioni alla terza ora possono lasciare l'Istituto solo alla fine della ricreazione essendo responsabili della vigilanza.

5. Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta principale di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Un collaboratore scolastico controllerà l'uscita dal cancello esterno dell'edificio.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

6. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Guspini 09/10/2014

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio PES

“Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93”